

Cassazione civile sez. II, 26/05/2025, n. 14013

FATTI DI CAUSA

1. (*omissis*) ha convenuto l'â??ex moglie (*omissis*) dinanzi al Tribunale di Catania, chiedendo la revocazione per ingiuria grave della donazione dell'â??immobile adibito a casa coniugale in compropriet' al 50% tra i coniugi, delle somme impiegate per la ristrutturazione e per l'â??acquisto di un auto, lamentando che la convenuta aveva violato l'â??obbligo di assistenza e fedelt' verso il marito.

Il Tribunale, nella resistenza di (*omissis*), ha respinto la domanda.

La pronuncia ' stata confermata dalla Corte Catanese, ponendo in rilievo che la crisi coniugale era anteriore ai fatti addebitati alla moglie e che, nonostante l'â??infedelt' contestata, la relazione extraconiugale non era divenuta di pubblico dominio e si era svolta senza modalit' offensive; ha tuttavia riconosciuto che l'â??immobile era stato acquistato con denaro del marito ed era oggetto di una donazione indiretta, escludendo che vi fosse prova che i costi della ristrutturazione e per l'â??acquisto di altri beni fossero stati sostenuti dal solo (*omissis*)

Per la cassazione della sentenza (*omissis*) ha proposto ricorso in sette motivi, cui ha replicato (*omissis*) con controricorso.

Il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione anticipata ai sensi dell'â??art. 38-bis c.p.c., ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso.

Scaduto il termine di legge, la causa ' stata dichiarata estinta per mancata opposizione.

Successivamente il ricorrente ha formulato istanza di decisione ex art. 391, comma terzo, c.p.c. e la causa ' stata rimessa all'â??udienza pubblica, in prossimit' della quale le parti hanno depositato memorie e il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della sussistenza di una donazione indiretta del 50% dell'â??immobile acquistato con denaro del ricorrente e la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, lamentando che la Corte di merito, dopo aver dato atto in motivazione che la casa coniugale era stata acquistata con denaro del ricorrente, non abbia dichiarato in dispositivo che la convenuta aveva ricevuto la donazione indiretta del 50% dell'â??immobile. Il secondo motivo deduce la violazione dell'â??art. 2697 c.c. e del principio della c.d. â??vicinanza della prova'*, sostenendo che la sentenza, nel negare che fossero state oggetto di donazione anche le liquidit' impiegate per la ristrutturazione dell'â??immobile e per l'â??acquisto dei mobili, abbia posto l'â??onere della prova delle donazioni in capo all'â??attore, spettando, invece, alla convenuta dimostrare di aver concorso con proprie sostanze nell'â??effettuazione delle spese nell'â??interesse di entrambi i coniugi.

Il terzo motivo deduce la violazione del giudicato, per aver la Corte di merito affermato che la crisi coniugale era intervenuta prima dei fatti di infedeltà dell'ex moglie, in contrasto con la sentenza di legittimità n. 5888/2024 che aveva cassato la decisione con cui era stata respinta la domanda di addebito della separazione nei confronti della resistente.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 801 c.c., la violazione del regime delle presunzioni e l'errata valutazione delle prove, asserendo che l'istruttoria testimoniale aveva confermato l'infedeltà e l'abbandono della casa coniugale da parte della moglie, oltre al fatto che quest'ultima aveva reso pubblica la relazione, diffondendo foto che la ritraevano con la persona con cui aveva intessuto una relazione su un noto social network prima della separazione.

Con il quinto motivo si contesta la violazione dell'art. 115 c.p.c., per aver il giudice distrettuale trascurato che la convenuta non aveva contestato che i beni mobili e l'immobile erano stati acquistati con denaro del ricorrente.

Il sesto motivo denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato e del principio della domanda. Sostiene il ricorrente che la pronuncia, nel rilevare che l'auto era ancora rimasta nella disponibilità del marito, si fonderebbe su un'errata interpretazione del contenuto della domanda, volta ad ottenere la revocazione della donazione e a far rientrare il bene, per intero, nel patrimonio dell'attore e non semplicemente ad ottenere la reintegra in possesso.

Il settimo motivo deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., contestando alla Corte d'Appello di aver ritenuto irripetibili le spese sostenute per i bisogni della famiglia in assenza di eccezione di parte e senza previamente sollecitare il contraddittorio tra le parti.

L'ottavo motivo denuncia gli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nonostante il parziale accoglimento dell'appello e l'accertamento del perfezionamento di una donazione indiretta a favore della convenuta.

2. Deve confermarsi l'estinzione del giudizio già dichiarata con provvedimento ex art. 380-bis c.p.c.

Il ricorrente non ha proposto opposizione alla proposta di definizione anticipata, affermando di non aver potuto contattare tempestivamente il cliente, avendo questi cambiato il numero telefonico.

2.1. L'art. 380-bis c.p.c., nel testo introdotto dal D.Lgs. 164/2022, applicabile ai ricorsi pendenti alla data dell'1.1.2023, per i quali non fosse già fissata l'adunanza camerale o l'udienza pubblica, prevede che se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione

del giudizio, quando ravvisa lâ??inammissibilit , improcedibilit  o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta   comunicata ai difensori delle parti. Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, pu  chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell articolo 391. Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformit  alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell articolo 96 c.p.c. .

La norma   stata modificata dal cd. D.Lgs. 164/2024, eliminando il requisito della nuova procura speciale, con effetto dal 26.11.2024; la nuova previsione   applicabile al presente giudizio, proposto con ricorso in cassazione notificato nel 2024.

2.3. L art. 380 bis, comma secondo, c.p.c., richiama lâ??intera disposizione dell art. 391 c.p.c., conseguendone lâ??applicazione anche del particolare rimedio concesso alle parti per ottenere un riesame della pronuncia di estinzione, rimedio che non ha carattere impugnatorio (Cass. SU 9611/2024; Cass. 19234/2024).

La richiesta di fissazione dell udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c., in caso di pronuncia di estinzione, determina lâ??automatica caducazione del decreto di estinzione, anche in ordine alla statuizione sulle spese, essendo poi rimessa alla Corte ogni decisione sia sull estinzione del giudizio, sia sulle spese (Cass. 31318/2022; Cass. 19234/2024).

2.4. Nel caso in esame, lâ??assenza di una formale richiesta di decisione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta conduce a confermare la dichiarazione di estinzione, non essendo neppure formalmente proposta una formale richiesta di rimessione in termini per fatto non addebitabile al ricorrente. Va, comunque, osservato che non solo il mero cambio del numero di telefono imponeva al difensore di compiere ogni sforzo per contattare lâ??assistito, profilo su cui il ricorso   del tutto silente, ma inoltre che non era invocabile alcuna incertezza normativa in ordine al fatto che non fosse necessaria una nuova procura speciale poich  il termine per richiedere la decisione ex art. 380-bis c.p.c. ha iniziato a decorrere dopo il 26.11.2024, data di entrata in vigore del D.Lgs. 164/2024, mentre la proposta di definizione anticipata   stata depositata in data 11.11.2024.

Per effetto dell intervenuta modifica dell art. 380-bis c.p.c., non era necessario che la parte esprimesse personalmente la volont  di ottenere la decisione (tramite una nuova procura speciale), poich , nel mutato quadro normativo, il difensore   autorizzato a compiere ogni valutazione e ad assumere ogni iniziativa in proposito in virt  dell originario mandato.

2.5 Infondati appaiono anche i dubbi di costituzionalit  dell art. 380-bis c.p.c., non essendo la norma diretta ad imporre una irragionevole coartazione alle parti con una non proporzionata limitazione del diritto di azione in funzione dell obiettivo di deflazione del contenzioso.

Il nuovo art. 380-bis Ã mezzo di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimitÃ tramite lâ?individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi, ex post, prive di giustificazione, e quindi idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, unâ?ipotesi di abuso del diritto di difesa, giacchÃ© non attenersi alla deliberazione del presidente o del consigliere delegato, che trovi, poi, conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilitÃ aggravata (Cass. SU 9611/2024).

La norma, attraverso un meccanismo che prevede non una decisione monocratica ma una mera proposta di definizione non vincolante per il collegio, contempla semplicemente una sanzione applicabile non in via automatica, ma affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto (Cass. SU 36069/2023).

In caso di decisione conforme alla proposta ad esser sanzionato Ã proprio il fatto di aver agito o resistito con mala fede o colpa grave, con la coscienza dellâ?infondatezza della domanda o dellâ?eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dellâ?infondatezza della propria posizione e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificitÃ il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta (Cass. Sez. U. 32001/2022).

Vanno richiamate le considerazioni giÃ svolte dalla giurisprudenza costituzionale quanto alla legittimitÃ di meccanismi che tendano a reprimere lâ?abuso del processo anche riconoscendo alle parti che non ne abbia fatto richiesta, un somma a titolo di indennizzo, essendo dette previsioni poste a tutela di un interesse che trascende (o non Ã, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colorano di connotati innegabilmente pubblicistici e sanzionatoria per lâ?offesa arrecata alla giurisdizione, che deve manifestare e garantire la ragionevole durata di un giusto processo, in attuazione di un interesse di rango costituzionale intestato allo Statoâ• (Corte cost. 152/2016; Cass. 36591/2023).

3. Ai fini della liquidazione delle spese deve essere respinta lâ?eccezione di inammissibilitÃ del controricorso perchÃ© priva dellâ?attestazione di conformitÃ della procura analogica, depositata telematicamente, carenza superata dal tempestivo deposito della attestazione prima dello svolgimento dellâ?udienza pubblica.

Ã?, in conclusione, confermata lâ?estinzione del giudizio, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al risarcimento del danno per responsabilitÃ processuale aggravata, avendo formulato lâ?istanza ex art. 391, comma terzo, c.p.c. senza diligentemente considerarne la palese infondatezza alla luce degli orientamenti di legittimitÃ riguardo alla natura e alle finalitÃ del particolare procedimento di definizione accelerata, e lâ?assenza di ragioni che giustificassero la mancata richiesta di decisione ex art. 380-bis c.p.c., nel termine perentorio di legge.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 5700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge se dovuti, e al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, liquidato in Euro. 2275,00. Cos'è deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 15 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *Costituisce motivo di ricorso in Cassazione l'eccezione di violazione del giudicato qualora la Corte di merito affermi l'anteriorit  della crisi coniugale ai fatti di infedelt  , in apparente contrasto con una precedente sentenza di legittimit  che aveva cassato la decisione con cui era stata respinta la domanda di addebito della separazione nei confronti del resistente. Tali questioni (relative alla revocazione e all'onere della prova delle spese sostenute per ristrutturazione e acquisto di beni mobili in costanza di matrimonio) rientrano nell'ambito del contenzioso familiare che pu  essere soggetto alla procedura di definizione anticipata in Cassazione.*

Supporto Alla Lettura :

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.)   un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d'appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito   ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull'accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi. La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve),   previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza. Per quanto riguarda i motivi di ricorso l'art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

- per motivi attinenti alla *giurisdizione*,
- per violazione delle *norme sulla competenza*, quando non   prescritto il regolamento di competenza;
- per *violazione o falsa applicazione di norme di diritto* e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- per *nullit  della sentenza o del procedimento*;
- per *omesso esame circa un fatto decisivo* per il giudizio che   stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre pu  essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d'accordo per omettere l'appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso pu  essere proposto senza necessit  di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio. Il ricorso per cassazione   inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa, oppure quando   manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. A pena di inammissibilit  sono previsti determinati requisiti di forma:

- la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
- l'indicazione delle parti;

Giurispedia.it